



PROT. N. **31** MAN/AP

DA CITARE NELLA RISPOSTA

RISPOSTA AL N.

OGGETTO: **Accordo CE - MESSICO:**  
**compilazione certificati EUR 1**

Alle  
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
*Uffici Estero*

LORO SEDI

AREA FORMALITÀ PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE  
***Il Vice Segretario Generale***

Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, la circolare n. 80/D del 24 dicembre 2004 dell'Agenzia delle Dogane, relativa a nuove istruzioni e raccomandazioni per la compilazione del certificato EUR1 e della dichiarazione su fattura, ai fini della prova d'origine per importazioni in Messico.

L'esigenza di stilare un documento con le istruzioni di compilazione, informa l'Agenzia delle Dogane, nasce dalla tendenza frequente – lamentata dagli operatori – delle Dogane messicane di rifiutare il documento d'origine rilasciato da Paesi dell'UE per "Motivi tecnici" (si allega al riguardo la nota esplicativa dell'Accordo UE – Messico).

Le modalità di compilazione raccomandate hanno, dunque, lo scopo di aiutare gli operatori nella compilazione dei documenti di origine in questione e di ridurre le possibilità di rifiuto da parte delle Autorità messicane.

Si prega di voler divulgare l'informazione alle aziende interessate.

Cordiali saluti.

  
(Romano Manoni)

All. 8



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, **24 DIC. 2004**

**CIRCOLARE n. 80/0**

Protocollo: -3933

Rif.:

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle  
Dogane

LORO SEDI

Allegati: 1

e, p.c.

Alle Direzioni delle Circostrizioni  
doganali

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

All'Ufficio Comunicazioni e  
Relazioni esterne

All'Ufficio Audit Interno

All'Ufficio Antifrode

Al Direttore dell'Area Centrale  
Affari giuridici e contenzioso

Al Direttore dell'Area Centrale Verifica e  
Controlli Tributi Doganali e Accise e  
Laboratori Chimici

SEDE

Al Dipartimento delle politiche  
Fiscali  
Viale Europa, 242 - 00144

Al Servizio Centrale degli Ispettori  
Tributari  
Via Mario Carucci, 99 - 00143

Al Comando Generale della Guardia  
di Finanza  
Viale XXI Aprile - 00187

Alla Confederazione Generale della  
industria italiana  
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144

• AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Ufficio applicazione tributi

00143 Roma, Via Mario Carucci n.71 - Telefono +39 06 50245216 - Fax +39 06 50245057 - e-mail:  
[dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it](mailto:dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it)

Alla Associazione fra le Società  
Italiane per Azioni  
Piazza Venezia, 11 - 00187

Alla Confederazione Generale  
Italiana  
del Commercio e del Turismo  
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153

Al Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri doganali  
Via XX Settembre, 3 - 00187

Alla Federazione Nazionale degli  
Spedizionieri doganali  
Via Postumia, 3 - 00198

All'Unione Italiana delle Camere di  
Commercio, Industria, Artigianato e  
Agricoltura  
Piazza Sallustio, 21 - 00187

Alla Camera di Commercio Int.le  
Sezione Italiana  
Via XX settembre, 5 - 00187

R O M A

All'Associazione Italiana  
Commercio Estero (A.I.C.E.)  
Corso Venezia, 47/49 - 20121

All'Associazione Nazionale Centri di  
assistenza doganale  
Via Traversa, 3 - 57123

LIVORNO

**OGGETTO:** Accordo CE – Messico: istruzioni per il rilascio dei certificati di circolazione  
Eur1 e per la compilazione della dichiarazione su fattura.

L'Accordo di partenariato economico CE-Messico, entrato in vigore il 1° luglio 2000, è stato oggetto, in ripetute occasioni, di lamentele da parte di molti operatori comunitari a seguito delle difficoltà rappresentate dalle Autorità messicane nell'accettazione delle prove di origine rilasciate nella Comunità europea.

Spesso, infatti, il rifiuto di dette prove di origine ha provocato la perdita della preferenza daziaria stabilita dall'Accordo in questione.

A seguito delle rimostranze rappresentate dagli Stati membri alla Commissione europea, quest'ultima ha provveduto a redigere le unite istruzioni con il fine di


fornire un ausilio soprattutto agli operatori ed alle Amministrazioni doganali che devono rispettivamente compilare e vidimare un certificato di circolazione Eur1 e/o una dichiarazione su fattura.

Dette istruzioni forniscono, quindi, delle *raccomandazioni* che hanno il compito di aiutare gli operatori nella compilazione delle predette prove di origine.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 dicembre 2004.

I sigg. Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni contenute nella predetta circolare.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Dr. Aldo Tarascio



RACCOMANDAZIONI SIA PER I CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1 CHE PER LE DICHIARAZIONI SU FATTURA

Sia il certificato EUR.1 che la dichiarazione su fattura possono essere rilasciati o compilati in una delle 20 lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, le autorità messicane chiedono sistematicamente una traduzione quando la prova di origine non è in inglese o spagnolo. La traduzione non deve essere ufficiale e l'importatore la può presentare su carta libera (traduzione libera).

Raccomandazione

- Far sì che l'esportatore prepari una traduzione libera della prova di origine in inglese o spagnolo da inoltrare all'importatore, oppure

- Rilasciare o compilare la prova di origine direttamente in inglese o spagnolo.

RACCOMANDAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1

A) Nella **casella 1** del certificato, occorre indicare il nome, l'indirizzo completo e il paese dell'esportatore. Il rispetto delle indicazioni richieste viene rigorosamente applicato in Messico.

Raccomandazione

Includere sempre l'indirizzo completo dell'esportatore.

B) Nella **casella 2** e nella **casella 4** del certificato una nuova nota esplicativa dell'articolo 17 definisce il tipo di diciture o abbreviazioni usate per indicare l'origine comunitaria delle merci: se vengono usate tali diciture/abbreviazioni, il certificato non può mai essere respinto per motivi tecnici.

Raccomandazione

Menzionare "la Comunità"<sup>1</sup> nelle caselle sia 2 che 4.

C) La compilazione delle **caselle 3, 6 e 10** è facoltativa. Secondo la nuova nota esplicativa dell'articolo 17 non è possibile respingere un certificato per motivi tecnici se tali caselle non sono compilate. Tuttavia, le autorità messicane possono respingere i certificati EUR.1 quando tali caselle sono compilate ma non contengono informazioni complete e/o corrette.

Raccomandazione

Non compilare le tre caselle facoltative.

D) Nella **casella 8** le "merci devono essere descritte conformemente alle pratiche commerciali e con particolari sufficienti per consentirne l'identificazione". Ciononostante, le autorità messicane tendono a paragonare tale descrizione a quella riportata sulla fattura. Inoltre,

<sup>1</sup> Sono ammesse anche la menzione sia di uno Stato membro che della Comunità, nonché le abbreviazioni che si riferiscono senza equivoci alla Comunità. Per maggiori particolari si veda il quarto trattino del paragrafo 2 della nota esplicativa dell'articolo 17 dell'allegato III, pubblicata sulla GU C 40 del 14.2.2004, pag. 3.

conformemente al titolo della casella 8, la regolamentazione interna messicana prevede che ogni prodotto sia preceduto da un numero di articolo.

**Raccomandazione**

- Descrivere con sufficienti particolari le merci e se possibile far coincidere la descrizione con quella riportata sulla fattura.
- Far precedere ogni prodotto da un numero di articolo (e se del caso dai segni e dai numeri riportati sulle scatole/confezioni).

- E) È obbligatorio indicare nella **casella 8** la classificazione tariffaria delle merci almeno a livello di voce (codice di 4 cifre). Secondo la nuova nota esplicativa dell'articolo 17, è ammissibile una classificazione tariffaria della merce più specifica. Tuttavia, potrebbero sorgere problemi se il Messico e la Comunità avessero opinioni discordanti sull'esatta classificazione tariffaria di un prodotto. Indicando la classificazione di un prodotto soltanto a livello di voce (4 cifre), dovrebbe ridursi il rischio di interpretazione discordante per quanto riguarda l'esatta classificazione delle merci esportate dalla Comunità.

**Raccomandazione**

*Indicare sempre la classificazione tariffaria delle merci descritte nella casella 8 soltanto a livello di voce (4 cifre).*

**RACCOMANDAZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SU FATTURA**

- A) Le dichiarazioni su fattura possono essere compilate su una fattura o su un altro documento commerciale rilasciato nella Comunità. Secondo il Messico, gli "altri documenti commerciali" sono quelli esplicitamente menzionati nell'allegato III e nelle note esplicative, vale a dire la bolla di consegna, la polizza di carico e la distinta colli<sup>2</sup>.

**Raccomandazione**

*Usare come documenti giustificativi per le "dichiarazioni su fattura" soltanto fatture, bolle di consegna, polizze di carico o distinte colli rilasciate nella Comunità.*

- B) Ad ogni "esportatore autorizzato" viene rilasciato un numero di autorizzazione secondo una struttura indicativa. Alle autorità messicane è stato trasmesso un documento contenente tutte le strutture indicative dei numeri di autorizzazione rilasciati in tutti gli Stati membri della Comunità. Onde evitare il rischio di difficoltà all'atto dell'importazione, i numeri di autorizzazione devono sempre corrispondere alla struttura indicativa trasmessa da ciascuno Stato membro alla Commissione.

**Raccomandazione**

*Informare gli "esportatori autorizzati" dell'importanza di riprodurre esattamente sulla "dichiarazione su fattura" il numero di autorizzazione rilasciato dalle dogane.*

<sup>2</sup> In base alle disposizioni interne messicane, possono essere utilizzati come documenti giustificativi altri documenti commerciali, purché comprendano molti elementi informativi (per es. il nome completo dell'esportatore, il paese esportatore, il valore di ciascun prodotto e il valore totale di tutti i prodotti, ecc.).

**20. RELAZIONI MULTILATERALI E CON I PAESI TERZI**

Paesi terzi

Com. 14-2-2004

Nota esplicativa relativa all'allegato III dell'accordo UE-Messico (decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico).

Pubblicata nella G.U.U.E. 14 febbraio 2004, n. C 40. La data della comunicazione qui indicata è quella della pubblicazione nella G.U.U.E.

**Epigrafe**Articolo unico**Com. 14 febbraio 2004 <sup>(1)</sup>.**

Nota esplicativa relativa all'allegato III dell'accordo UE-Messico (decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico).

-----

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 14 febbraio 2004, n. C 40. La data della comunicazione qui indicata è quella della pubblicazione nella G.U.U.E.

**Articolo 17. Motivi tecnici**

1. Un certificato di circolazione EUR. 1 che non sia stato compilato nel rispetto delle disposizioni in vigore può essere respinto per motivi tecnici. In questi casi può essere presentato in un secondo tempo il certificato vistato a posteriori. Tale circostanza può, ad esempio, verificarsi quando:

- il certificato di circolazione EUR. 1 sia compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso di dimensioni o di colore dal modello regolamentare; privo di numero di serie, stampato in una lingua non autorizzata);

- una casella la cui compilazione è obbligatoria sia rimasta vuota (ad esempio la casella 4 del certificato di circolazione EUR. 1);

- la classificazione tariffaria della merce almeno a livello di codice a quattro cifre [1] non figuri nella casella 8, oppure nella fattura per i casi di cui al paragrafo «Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR. 1»;

- manchino timbro o firma (casella 11 del certificato EUR. 1);

- il certificato di circolazione EUR. 1 sia vistato da un'autorità non abilitata;

- il certificato di circolazione EUR. 1 sia vistato con un timbro non notificato;

- sia presentata una fotocopia o una copia in luogo dell'originale del certificato di circolazione EUR. 1;

- la menzione nelle caselle 2 o 5 riguardi un paese non aderente all'accordo;

- la data alla casella 11 sia anteriore a quella figurante nella casella 12.

---

[1] Pertanto la prova di origine può contenere una classificazione tariffaria della merce più specifica.

#### Comportamento da tenere

Sul documento va indicata, in una delle lingue ufficiali dell'accordo, la menzione «documento respinto», indicandone i motivi sul certificato stesso oppure su un documento separato predisposto dalle autorità doganali. Il certificato e l'eventuale secondo documento sono quindi restituiti all'importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato. L'amministrazione doganale può, tuttavia, conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbia motivo di supporre una frode.

In deroga alla procedura di cui sopra, uno spedizioniere doganale o un importatore che riscontri uno dei casi elencati sopra, oppure il mancato rispetto dei requisiti di cui alla lettera a) o c) della nota esplicativa concernente l'articolo 16 (Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR. 1), può restituire il certificato all'esportatore che lo ha compilato per consentirgli di apportarvi le necessarie correzioni e farle vistare dall'autorità governativa competente, conformemente alla nota 1 dell'appendice III. Se ritenuto necessario dall'ufficio doganale o dall'autorità governativa competente dello Stato esportatore, è possibile predisporre un nuovo certificato in sostituzione del certificato da correggere.

Se lo spedizioniere doganale o l'importatore non hanno riscontrato alcuno dei casi summenzionati, il certificato di circolazione EUR. 1 può essere presentato alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. In deroga al paragrafo 1, errori, incoerenze od omissioni minori riscontrati nella compilazione del certificato di circolazione EUR. 1, non possono essere considerati motivi tecnici sufficienti per respingerlo, poiché non impediscono l'acquisizione e la valutazione delle informazioni contenute nella prova di origine.

Ad esempio, non possono essere considerati motivi tecnici per la mancata accettazione, di cui al paragrafo 1, i seguenti casi:

- errori di battitura, quando non vi sia dubbio sulla correttezza delle informazioni fornite in una o più caselle del certificato di circolazione EUR. 1;
- le informazioni fornite oltrepassano lo spazio disponibile nelle singole caselle;
- una o più caselle sono compilate con un timbro, a condizione che siano state inserite tutte le informazioni richieste (ad esempio, le firme vanno apposte a mano);
- per le merci originarie della Comunità, nelle caselle 2 e/o 4 sono citati:
  - soltanto la Comunità [1];
  - uno Stato membro e la Comunità [1];
- non sono state compilate le caselle facoltative 3, 6, 7 e 10;
- l'unità di misura usata nella casella 9 non riprende quella indicata nella fattura corrispondente

(ad esempio: kg nel certificato di circolazione EUR. 1 e m<sup>2</sup> nella fattura);

- nella casella 11 mancano le informazioni sul documento di esportazione, quando la normativa del paese o territorio di esportazione non richieda l'indicazione di tali informazioni;

- la data di rilascio del certificato di circolazione EUR. 1 non figura sull'apposita riga della casella 11, ma viene comunque chiaramente indicata nella stessa casella (ad esempio nell'ambito del timbro ufficiale utilizzato dalla autorità competenti per vistare il certificato).

---

[1] Possono inoltre essere utilizzati altri termini che facciano inequivocabilmente riferimento alla Comunità, quali Comunità europea, Unione europea o un'abbreviazione come, ad esempio, CE, UE, ecc.

-----

---

De Agostini Professionale S.p.A.  
UnionCamere - FulShow v. 6.65